

# REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT  
UFFICIO LAVORO E TERRITORIO

## ACCORDO QUADRO

Il giorno 15 maggio dell'anno 2009, presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata si è tenuto un incontro per la definizione in ambito regionale delle procedure di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, in attuazione dell'Accordo fra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata del 23.4.2009, presieduto dall'Assessore Avv. A. Autilio coadiuvato dalla Dirigente Generale D.ssa M. T. Lavieri e dal Dirigente dell'Ufficio Lavoro e Territorio Dr. F. Parrella

All'incontro sono intervenuti:

- CONFINDUSTRIA BASILICATA
- Federazione Regionale API BASILICATA
- CONFCOMMERCIO
- CONFARTIGIANATO
- CNA
- CONFESERCENTI
- LEGACOOOP
- CONFCOOPERATIVE
- CGIL
- CISL
- UIL
- UGL
- CISAL

Sono presenti altresì:

- Il Presidente Comitato di Coordinamento Istituzionale per le Politiche del lavoro G. Romaniello
- Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro
- ITALIA LAVORO

### PREMESSO CHE

L'art. 2, comma 36, della legge 22.12.2008 n. 203, modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.2.2009 n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9.4.2009 n. 33, recita che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, consente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, di disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

*[Handwritten signature]*

**VISTI**

l'art. 19 del decreto-legge 29.11.2008 n. 185 convertito con modificazioni, con la legge 28.1.2009 n.2 ;

l'art. 7-ter del decreto-legge 10.2.2009 n. 5 convertito con modificazioni con la legge 9.4.2009 n. 33;

l'accordo tra Governo e Regioni del 12.2.2009 sugli interventi a sostegno del reddito ed alle competenze nel quale si concorda che il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità dell'attuale situazione economica;

l'Accordo fra il Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata del 23.4.2009 al punto 6) prevede che "i lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le Parti sociali e delle relative risorse finanziarie";

**TUTTO CIO' PREMESSO**

1. la premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
2. il presente accordo disciplina la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 e potrà essere integrato da eventuali ulteriori accordi previa intesa tra le Parti così costituite.
3. Le parti convengono sulla utilizzazione e gestione degli ammortizzatori sociali in deroga secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, dall'Accordo Stato Regioni del 12.2.2009 e dall'Accordo sottoscritto dalla Regione Basilicata e il Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali, in data 23.4.2009, secondo le seguenti priorità:
  - proroga ai lavoratori degli ammortizzatori sociali in deroga concessa fino al 31.12.2008 ai sensi della Legge n. 244/07, comma 521;
  - riconoscimento della mobilità in deroga ai lavoratori la cui mobilità ordinaria cessa nell'arco dell'anno 2009;
  - riconoscimento CIG, contratti di solidarietà, o mobilità in deroga ai lavoratori delle aziende che sospendono o licenziano nel corso dell'anno 2009;
  - riconoscimento della mobilità in deroga ai lavoratori che alla data dell'1.1.2008 hanno compiuto i 55 anni di età e che entro sette anni maturino il requisito del pensionamento;
  - il riconoscimento degli ammortizzatori in deroga ai lavoratori precari con contratto a progetto, co.co.co, apprendisti e con rapporto di lavoro a tempo determinato licenziati o sospesi nell'arco dell'anno 2009;
  - lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le riduzione, sospensione temporanea o cessazione totale o parziale dell'attività lavorativa anche alle imprese artigiane e cooperative compresi i soci lavoratori.
4. Le risorse previste anticipate nell'Accordo tra Ministero e Regione Basilicata di 9 milioni di euro sono destinati alla concessione in deroga degli ammortizzatori sociali per tutte quelle situazioni di crisi aziendale e di particolare gravità occupazionale non previste dalla normativa ordinaria ed in particolare:
  - 4.1 CIG in deroga, Nei casi in cui risulti possibile, si valuterà anche l'eventuale attivazione del contratto di solidarietà di cui all'art. 1 della L. 863/1984 e ss.mm, che prevede una riduzione dell'orario di lavoro da concordarsi tra le parti, al fine di



*[Handwritten signatures]*

evitare o ridurre le eccedenze di personale, che si colloca nell'ordinamento vigente in alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari compresa la mobilità;

4.2 Mobilità in deroga;

4.3 il trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità previsto dal comma 10-bis dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.



#### Destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga

La Regione provvede alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, ai lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati da agenzia di somministrazione che durante la loro missione vedano l'impresa utilizzatrice aprire procedure per l'accesso agli ammortizzatori sociali, dei lavoratori soci di cooperative purché con contratto di lavoro subordinato nonché dei lavoratori, che non beneficino di nessuno degli ammortizzatori sociali stabiliti dalla legislazione ordinaria.

Gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere autorizzati dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per riduzione, sospensione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell'attività lavorativa.

#### Interventi di politiche attive

Sulla base delle linee di indirizzo e di standard che la Regione concerterà con la Commissione Regionale per l'Impiego ed il Comitato di Coordinamento Istituzionale per le politiche del Lavoro, il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport attiverà appositi programmi di politiche attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di crisi al fine di favorirne il ricollocamento occupazionale secondo le modalità e le procedure previste per l'utilizzo delle risorse finanziarie rese disponibili. In particolare, saranno promosse azioni di presa in carico da parte dei Servizi per l'Impiego, di orientamento, di formazione e di supporto all'inserimento lavorativo, finalizzate alla qualificazione e allo sviluppo di nuove competenze, per il reinserimento lavorativo.

La Regione e le Parti sociali si impegnano a ricercare le misure per una possibile ricollocazione.

#### Indirizzi e criteri per la concessione della CIG in deroga

Le risorse disponibili per l'intervento della CIG in deroga del presente accordo sono destinate a:

- lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per la riduzione, sospensione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell'attività lavorativa;
- lavoratori dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

#### Procedure di accesso

L'azienda dà comunicazione scritta alla Rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza di queste, alle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori; entro 3 giorni dalla comunicazione di cui sopra l'azienda o gli organismi rappresentativi dei lavoratori presenta

*[Handwritten signatures and initials]*

domanda di esame congiunto all'Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 2 del DPR 218/00 indicando le cause della sospensione o riduzione di attività, il numero dei lavoratori interessati, la durata prevedibile dell'intervento richiesto. In particolare deve essere espressamente indicata la causale: riduzione, sospensione temporanea o cessazione, parziale o totale, di attività ovvero procedura concorsuale, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33. Tale indicazione deve essere espressamente richiamata negli accordi sindacali e nella domanda di intervento. L'Ufficio Lavoro e Territorio provvederà a convocare le Parti per l'esame congiunto. Il trattamento di CIG non può essere retroattivo e decorre dal 3° giorno successivo alla data di stipula dell'accordo di esame congiunto.

La domanda di CIG, dovrà essere redatta in conformità al modello predisposto dall'Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata.

Tale richiesta di CIG in deroga dovrà essere trasmessa alla Regione Basilicata - Ufficio Lavoro e Territorio, in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, in duplice copia di cui una in originale affrancata con l'imposta di bollo di Euro 14,62 unitamente all'accordo, all'elenco dei lavoratori destinatari di CIG in deroga corredato della dichiarazione che ciascuno di essi ha rilasciato di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009.

Tale documentazione dovrà essere contemporaneamente inviata alla Provincia e alla sede INPS territorialmente competente, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dal comma 3 dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 le domande sono accettate anche in carenza della dichiarazione di silenzio della DID di cui al precedente punto.

#### Requisiti per l'accesso alla CIG per i lavoratori e per le aziende

I datori di lavoro delle aziende interessate o i rispettivi curatori delle procedure concorsuali, con esclusione del settore edile, aventi sede operativa nella Regione Basilicata, possono richiedere l'intervento della CIG in deroga nei casi di riduzione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell'attività lavorativa. Nella richiesta di intervento dovrà, in particolare, essere indicato espressamente se la causale è la cessazione, parziale o totale, di attività ovvero procedura concorsuale, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33.

La CIG in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa.

Le imprese che possono effettuare le sospensioni di cui al comma 1 a) e 1 b) dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, possono richiedere la CIG in deroga solo al termine dei periodi di sospensione di cui sopra.


Il requisito individuale per beneficiare delle indennità di cui al presente accordo è una prestazione lavorativa non inferiore a 90 giorni anche non consecutivi presso l'azienda che richiede la CIG in deroga, o comunque presso l'azienda di provenienza. Per gli apprendisti i requisiti di accesso sono quelli indicati nel presente Accordo.

La durata del trattamento non potrà superare, a livello individuale, la durata del precedente periodo di contribuzione calcolato secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33.

*[Handwritten signatures and initials]*



L'Azienda dopo la fase di consultazione con le OO.SS. dei lavoratori inoltra richiesta di esame congiunto all'Ufficio Lavoro e Territorio che provvederà a convocare le Parti. L'azienda effettuati i licenziamenti comunica i nominativi dei lavoratori collocati in mobilità allegando la scheda lavoratore, e la scheda azienda, all'INPS, alla Regione Basilicata, al Centro per l'Impiego, e alle rappresentanze sindacali.



**Trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità previsto dal comma 10-bis dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Indennità Equivalente)**

Gli interventi di cui in premessa (CIG in deroga, Contratti di solidarietà in deroga,..) del presente accordo, l'indennità equivalente alla mobilità, sono riservati a lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente, licenziati per giustificato motivo oggettivo, a condizione che tale rapporto di lavoro sia cessato da non più di 68 giorni e che i lavoratori interessati non siano in possesso dei requisiti individuali necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 o dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

La procedura della richiesta della Indennità Equivalente può essere attivata a condizione che:

- il lavoratore che si trovi nella condizione di cui al Accordo e presenti, entro 68 giorni dalla data di licenziamento, o dalla data di fine indennità di mancato preavviso, domanda alla sede territoriale INPS competente;
- la sede territoriale INPS, verificata la correttezza della domanda e il possesso dei requisiti individuali, eroga l'indennità equivalente alla mobilità per la durata prevista, entro il tetto massimo di spesa indicato al punto 3 del presente Accordo Quadro, con decorrenza dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità.

Per i lavoratori licenziati in data antecedente alla firma del presente Accordo Quadro (1.1.2009) dovranno essere considerate le disponibilità delle risorse per gli ammortizzatori in deroga come stabilito nel presente Accordo Quadro.

**Modalità applicative relative alla fase transitoria tra quanto stabilito dall'accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga il 2008 e quanto stabilito dal presente accordo quadro**

#### **CIG in deroga**

I provvedimenti di concessione della CIG in deroga sono di competenza della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero fino all'utilizzo complessivo delle risorse finanziarie rivenienti dai residui 2008 e dall'assegnazione fatta dal Ministero del Lavoro di cui alla nota n. 14/prov-56 del 13.03.2009, così come disposto nell'Accordo Transitorio Utilizzazione Risorse Disponibili Ammortizzatori in Deroga del 24.03.2009.

La Direzione Regionale del Lavoro autorizzerà i trattamenti di CIG in deroga per i periodi indicati dalle ditte richiedenti e comunque, non oltre il 31.12.2009.

Ad esaurimento di tali risorse, i provvedimenti a valere sull'assegnazione 2009 di cui all'Accordo tra Ministero del Lavoro e Assessore Regionale al Lavoro saranno autorizzati dal Dirigente dell'Ufficio Lavoro e Territorio secondo i nuovi criteri stabiliti dal presente Accordo.

#### **Mobilità in deroga per i lavoratori ultracinquantacinquenni**

Ai lavoratori di cui all'Accordo del 22.12.2008 che, alla data del 1.1.2008 hanno compiuto 55 anni di età e che entro 7 anni matureranno i requisiti per l'accesso alla pensione è riconosciuta la mobilità in deroga a decorrere dal 1° gennaio 2009.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*